




Collana **MultiCompact**

Sicurezza, qualità e privacy



DVVR


**Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009
con il software Blumatica Lavoro Lt**

Terza edizione

Aggiornata al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L.)

così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106



Blumatica

**DVR – REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 – 106/2009 CON IL SOFTWARE BLUMATICA LAVORO LT**

ISBN 13 978-88-8207-450-0

EAN 9 788882 074500

MultiCompact Sicurezza, qualità e privacy, 27

Terza edizione, novembre 2011

Blumatica

DVR : redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 – 106/2009 con il software Blumatica Lavoro Lt / Blumatica. –
3. ed. – Palermo : Grafill, 2011.

(Multicompact sicurezza, qualità e privacy ; 27)

ISBN 978-88-8207-450

1. Infortuni sul lavoro – Prevenzione.

344.450465 CDD-22

SBN Pal0237248

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di novembre 2011

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

PREFAZIONE	p.	5
1. DESCRIZIONE ED UTILITÀ DI BLUMATICA LAVORO LIGHT	"	7
2. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)	"	8
2.1. Quadro normativo.....	"	8
2.2. Obblighi di effettuare la Valutazione dei Rischi.....	"	9
2.3. Sanzioni per il Datore di Lavoro o il Dirigente.....	"	12
2.4. Definizioni ricorrenti.....	"	13
3. MANUALE OPERATIVO DEL SOFTWARE		
BLUMATICA LAVORO LIGHT	"	17
3.1. Descrizione e caratteristiche del Programma	"	17
3.1.1. Caratteristiche generali di Blumatica Lavoro Light	"	17
3.2. Installazione ed avvio.....	"	18
3.2.1. Requisiti minimi hardware e software.....	"	18
3.2.2. Installazione.....	"	18
3.2.3. Installazione modulo base	"	18
3.2.4. Procedura d'installazione	"	18
3.2.5. Attivazione prodotto	"	25
3.2.6. Premessa funzionale	"	26
3.2.7. Avvio di Blumatica Safety	"	27
3.2.8. Nuova azienda o ente.....	"	27
3.2.9. I dati generali.....	"	28
3.3. Avvio di Blumatica Lavoro Light	"	28
3.4. La finestra di avvio di Blumatica Lavoro Light	"	29
<i>Schede descrittive</i>	"	29
<i>Attività</i>	"	30
<i>Attrezzature</i>	"	30
<i>Sostanze</i>	"	30
<i>Provvisionali</i>	"	30
<i>Mansioni/Varie</i>	"	31
3.5. La barra delle icone inferiori.....	"	31
3.6. Costruzione di un Documento del Rischio (DRV).....	"	32

3.7.	Memorizzazione di un prototipo	p.	33
3.8.	Richiamo di un prototipo.....	"	34
3.9.	Archivi Grafici	"	34
4.	ESEMPIO ELABORATO	"	37
	LICENZA D'USO	"	199
	SCHEDA DI REGISTRAZIONE	"	200

Prefazione

Il presente manuale, unitamente al software **Blumatica Lavoro Light**, consente di redigere i Documenti di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, così come integrato e/o modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14, dalla Legge 7 luglio 2009, n. 88, dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 e dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Mediante una banca dati professionale di schede in formato MS Word® relative ad attività lavorative, attrezzature, sostanze, opere provvisorie e mansioni, è possibile comporre documenti di sicurezza dettagliati contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza dei lavoratori.

La semplicità d'uso del software, insieme con la ricca banca dati di documenti ed immagini, fanno di **Blumatica Lavoro Light** un utilissimo strumento operativo per tutti i professionisti impegnati nel settore della sicurezza e per le piccole e medie aziende.

Ing. Claudio Ciciriello, Direttore Tecnico Blumatica
Dr. Riccardo Ciciriello, Direttore Generale Blumatica

Siamo sempre al passo con le innovazioni normative e tecnologiche per garantirti la

Leadership



Benvenuto nell'universo Blumatica...
...ecco gli **omaggi** a te riservati



Tutta la Normativa sulla Sicurezza sempre a portata di mano ...anche su dispositivi "mobile" (Tablet PC e Smartphone)



Le Procedure di Sicurezza in Word®



Il Vademecum degli Adempimenti della Sicurezza



Il Servizio di Certificazione Data Certa



Il Software per redigere Computi Metrici e gestire la Contabilità dei Lavori

Per riceverli registrati subito al nostro sito
www.blumatica.it



Office Word® è un prodotto con marchio registrato di Microsoft

Capitolo 1

Descrizione ed utilità di Blumatica Lavoro Light

Il software **Blumatica Lavoro Light** costituisce un valido strumento per tutti i professionisti impegnati nel delicato settore della Sicurezza in quanto consente la redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, così come integrato e/o modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14, dalla Legge 7 Luglio 2009, n. 88, dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 e dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si tratta di un Compositore estremamente versatile ed efficace che, grazie alle schede in formato MS Word® e quindi personalizzabili da parte dell'utente, consente la generazione di documenti tecnicamente validi, corredati da disegni ed immagini esplicative.

Alcune utilità grafiche a corredo del software (tra cui il catturatore di immagini e l'Image Word Editor) consentono la gestione grafica dei documenti composti che potranno così essere ulteriormente arricchiti di immagini, schede tecniche, segnaletica, ecc.

Prima di illustrare le modalità operative di utilizzo del software, si ritiene opportuno riportare sinteticamente alcune considerazioni di carattere generale sulla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Capitolo 2

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)↳ **2.1. Quadro normativo**

L'obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi e gli adempimenti documentali conseguenti (piano di sicurezza aziendale) è previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi è regolato dall'articolo 28.

Si riporta, di seguito, l'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008:

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *m-quater*), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010¹.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:

- a)* una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri

¹ L'articolo 8, comma 12 del decreto legge 30 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha così modificato la data del 1° agosto 2010.

Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi.

di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l' idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

- b) l' indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all' articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l' individuazione delle procedure per l' attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell' organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l' indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l' individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

↳ 2.2. Obblighi di effettuare la Valutazione dei Rischi

Il datore di lavoro ha l' obbligo di elaborare un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in cui siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e siano individuate le misure di prevenzione e di protezione, i dispositivi di protezione individuali conseguenti alla predetta valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (piano di sicurezza) in conseguenza della valutazione effettuata.

In particolare, secondo quanto disposto dall' articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è soggetto ai seguenti obblighi e, pertanto, deve:

- a) nominare il medico competente per l' effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell' attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell' emergenza;
- c) nell' affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis*) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui

all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;²
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei sog-

² La lettera u) è stata così integrata dall'articolo 5, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U.R.I. 23-08-2010, n. 196):

“La tessera di riconoscimento di cui all'Art. 18, comma 1, lettera u), deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione”.

getti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

↳ 2.3. Sanzioni per il Datore di Lavoro o il Dirigente

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;
- e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;